

INDICE

CAPITOLO I

LA TRASLAZIONE COME FENOMENO ORDINARIO DELL'ECONOMIA DI MERCATO

1.	Nozione di traslazione: il contribuente <i>de facto</i>	1
2.	Tentativi di sistematizzazione del fenomeno traslativo all'interno delle categorie economiche	5
3.	La rilevanza della nozione di traslazione ai fini della distinzione fra imposte dirette e indirette: critica della teoria basata su tale distinzione	7
4.	Evoluzione storica del fenomeno della traslazione	9
5.	Gli effetti della traslazione nell'economia di mercato.	15
6.	Rilevanza economica della traslazione e molteplicità dei fattori suscettibili di influenzare il fenomeno	18

CAPITOLO II

TENDENZIALE IRRILEVANZA GIURIDICA DEL FENOMENO TRASLATIVO

1.	La tendenziale irrilevanza della traslazione dal punto di vista giuridico.	23
1.1.	Vanoni e il tentativo di giustificare in termini giuridici determinate esigenze economiche	23
1.2.	La dottrina giuridica classica e la generale irrilevanza del fenomeno traslativo	28
2.	La considerazione espressa degli effetti giuridici della traslazione e il rispetto del principio di capacità contributiva	37
2.1.	Gli strumenti giuridici a disposizione del legislatore per attribuire rilevanza al fenomeno. La copertura garantita dall'art. 53 Cost.	37
2.2.	La rivalsa obbligatoria nell'Iva: lo strumento giuridico principale per rendere palese la traslazione	41
2.3.	Un altro esempio di attribuzione di rilevanza giuridica alla traslazione mediante la rivalsa obbligatoria: l'imposta sugli spettacoli	46
2.4.	Il secondo strumento a disposizione del legislatore: i prezzi imposti dall'autorità. Assimilazione alla rivalsa obbligatoria: critica di tale teoria	50
3.	La rilevanza giuridica della traslazione nelle accise: la mancata previsione della rivalsa come <i>discrimen</i> per una considerazione degli effetti del fenomeno esclusivamente in chiave economica	53
4.	Gli effetti giuridici attribuiti alla traslazione nell'ordinamento danese: differenze con gli altri ordinamenti comunitari.	61
5.	Conclusioni sull'irrilevanza giuridica del fenomeno traslativo	65

CAPITOLO III

PRESUNTE DISTORSIONI FISCALI DISCENDENTI DALLA TRASLAZIONE

1.	Introduzione	73
2.	La traslazione delle imposte sui terzi: le conseguenze discendenti dal considerare regola generalizzata tale fenomeno	75
	a) Il presupposto teorico, la traslazione quale fenomeno di costante verifica- zione, e la conseguente regola giuridica.	75
	b) L'ulteriore corollario a tale tesi: la traslazione come fatto notorio ai sensi dell'art. 116 c.p.c.	78
3.	I presunti effetti distorsivi del fenomeno traslativo considerato di costante verificazione	84
	a) Il presunto ingiustificato arricchimento di alcuni operatori a danno della collettività: il conseguimento di un lucro ingiustificato qualora fosse concessa la ripetizione di quanto pagato	84
	b) Il presunto duplice danno dei consumatori finali: pagamento di un prezzo maggiore per via della traslazione e aumento degli oneri indiretti a loro carico in quanto contribuenti	89
	c) Il presunto pregiudizio arrecato alla concorrenza comunitaria dal fenomeno della traslazione	92
4.	I rimedi che si pongono nell'ordinamento giuridico per fare fronte a tali presunti effetti distorsivi della traslazione	94
	a) L'alternativa che si presenta al legislatore: porre la prova della non avvenuta traslazione a carico degli operatori oppure a carico dell'Amministrazione	95
	b) L'azione <i>ex art.</i> 2041 c.c. quale mezzo di tutela dei consumatori finali	97

CAPITOLO IV

FUNZIONE ANTIELUSIVA DELLE PRESUNZIONI DI TRASLAZIONE

1.	La rilevanza giuridica della traslazione nel nostro ordinamento: necessità di un'indagine storica per comprendere la genesi di tale principio. La finalità antielusiva delle norme che hanno previsto la categoria della presunzione di traslazione fino a prova contraria	102
2.	Armonizzazione europea e divieto di imposte e tasse ad effetto equivalente: incompatibilità con l'ordinamento comunitario dei tributi rientranti in tale genere.	104
	2.1. L'obiettivo dell'armonizzazione fiscale nell'Unione Europea	104
	2.2. Il divieto di imposte e tasse ad effetto equivalente	106
	a) Mancanza di una definizione legislativa della nozione di "imposte e tasse ad effetto equivalente"	107
	b) Il ruolo della giurisprudenza della Corte di Giustizia nella ricostru- zione della nozione di imposte e tasse ad effetto equivalente	109
	c) Conseguente progressiva abolizione di tali tributi	113
	2.3. Analogie con la vicenda dell'adesione dell'Italia al Gatt	114
3.	Dall'eccezione di presunzione di traslazione nei processi all'emanazione di una norma <i>ad hoc</i>	116
	3.1. L'azione di ripetizione per le imposte indebitamente pagate	116
	3.2. Le difese dell'Amministrazione per respingere le domande di rimborso. L'eccezione di avvenuta traslazione su terzi di quanto indebitamente pagato	118
	a) La rilevanza giuridica attribuita alla traslazione nelle prime sentenze di merito	120

b) L'intervento della Cassazione: la tendenziale irrilevanza giuridica della traslazione, che in quanto tale non può essere presunta	122
3.3. L'intreccio tra situazione italiana e giurisprudenza comunitaria: la malintesa interpretazione della sentenza <i>Just</i> nel senso della supposta avvenuta traslazione.	123
3.4. La codificazione della rilevanza giuridica della traslazione: le teorie sostenute nei processi diventano legge. Nasce l'art. 19 d.l. 688/1982	127
4. Analisi della norma.	131
a) La traslazione elevata a fatto giuridico e considerata elemento integrante la fattispecie dell'indebito. Profili sostanziali e profili formali	133
b) La <i>probatio diabolica</i> imposta al <i>solvens</i> in contrasto con l'articolo 2697 del codice civile: l'onere della prova esclusivamente documentale. L'efficacia retroattiva della norma.	134
5. La travagliata vigenza dell'art. 19 prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale.	136
a) Il parziale <i>revirement</i> della Corte di Giustizia: la sentenza San Giorgio e la sentenza 24 marzo 1988.	136
b) I ripetuti "salvataggi" della Corte Costituzionale improntati ad un esasperato fiscalismo	139
6. Pressioni comunitarie e parziale correzione della norma: l'art. 29 della legge n. 428/1990	140
a) Per i tributi aventi rilevanza nell'ordinamento comunitario l'onere della prova viene posto in capo all'Amministrazione.	141
b) Il ritorno del fiscalismo: nell'interpretazione che viene data dell'art. 29, l'onere della prova è nuovamente addossato al contribuente.	143
c) Anche l'art. 29 viene sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia, che inizialmente non prende posizione (sentenza <i>Dilexport</i>).	145
d) La nuova condanna inflitta allo Stato italiano per la sistematica inversione dell'onere della prova operata di fatto anche con l'art. 29	146
7. L'analoga norma emanata in Francia e l'inesistenza del problema in altri Paesi europei. La riproposizione della teoria della traslazione in recenti testi legislativi.	148
8. La tardiva illegittimità costituzionale dell'art. 19.	153
a) La prima rottura con la precedente giurisprudenza: la norma è incostituzionale nella parte in cui dispone che la prova ivi prevista possa essere data solo documentalmente (sentenza n. 114/2000)	153
b) La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 19: anche nella materia tributaria vale il principio della ripetibilità dell'indebito <i>ex art. 2033 c.c.</i>	157

CAPITOLO V

L'IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PRECLUSIONE A RIPETERE
L'INDEBITO. UNA DISTORTA INTERPRETAZIONE DELL'INTERESSE FISCALE

1. La rilevanza giuridica della traslazione come risposta ad un'esigenza meramente fiscale	161
2. Politica legislativa e contingenze economiche: la congiuntura del 1982 e la <i>salus rei publicae suprema lex</i>	162
3. Il fiscalismo nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che giustifica l'art. 19.	165
a) La norma ritenuta confliggente con principi comunitari può essere semplicemente disapplicata dal giudice, non necessitando la dichiarazione di incostituzionalità <i>ex art. 11 Cost.</i>	166

b)	<i>Ratio</i> della norma e particolare attitudine di alcuni tributi ad essere trasferiti sul consumatore finale: non vi è alcuna discriminazione <i>ex art. 3 Cost.</i> e non sussiste lesione del diritto ad agire in giudizio	171
4.	Irrazionalità, anche da un punto di vista economico, di una presunzione di traslazione	176
a)	Indipendenza del modo di formazione dei prezzi dalla volontà del singolo nelle due ipotesi limite: monopolio puro e concorrenza perfetta.	176
b)	L'estrema difficoltà di scomposizione del prezzo al fine di individuare al suo interno i tributi oggetto di traslazione.	179
c)	Inesistenza nei rapporti commerciali della presunzione di traslazione dell'imposta anche nel caso in cui determinate imposte indirette siano destinate ad essere trasferite.	185

CAPITOLO VI

ESTRANEITÀ DELLA TRASLAZIONE ALLA FATTISPECIE DI RIMBORSO

1.	Rilevanza giuridica della traslazione e ripetizione di indebitito	190
1.1.	La rilevanza giuridica della traslazione nel nostro ordinamento come ulteriore elemento caratterizzante la fattispecie del rimborso. La non traslazione come elemento costitutivo del diritto al rimborso.	190
1.2.	Inesistenza di norme comunitarie in tema di ripetizione di indebitito: i principi fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia	195
a)	Il diritto alla restituzione di quanto indebitamente pagato come effetto diretto delle norme comunitarie. Il rinvio ai giudici nazionali quanto a modalità e giurisdizione	197
b)	I limiti posti dalla Corte: principi di equivalenza, non discriminazione ed effettività	200
c)	La traslazione delle imposte indebitamente pagate su terzi come limite all'azione di ripetizione	205
1.3.	Art. 19 e ripetizione dell'indebitito: una vistosa eccezione ai principi generali dell'ordinamento.	206
a)	Traslazione dell'imposta e art. 2053 c.c.: inesistenza di una qualsiasi ragione che giustifichi l'eccezione all'applicabilità del diritto civile. La traslazione espressamente effettuata come unica giustificazione alla deroga.	207
b)	Critica alla considerazione dell'arricchimento senza causa come giustificazione della irripetibilità dell'indebitito. Estraneità dell'indebitito arricchimento alla disciplina del rimborso	209
bi)	La netta distinzione tra le due figure della ripetizione di indebitito e dell'ingiustificato arricchimento nel disegno del legislatore del 1942: diversità e analogie con altri ordinamenti.	210
bii)	Ripercussioni, anche a livello interno, delle difficoltà della Corte di Giustizia nell'opera di armonizzazione fra ordinamenti distinti	214
2.	La rilevanza giuridica della traslazione e la prova negativa della stessa ai fini della ripetizione dell'imposta	218
2.1.	La negazione in assoluto del diritto alla ripetizione quale inevitabile conseguenza dell'onere della prova esclusivamente documentale con efficacia retroattiva	218
2.2.	Necessità di un'indagine circa l'esistenza di altri tipi di prova contraria alla presunzione di traslazione: la consulenza tecnica.	223

2.3.	Il rapporto fra onere della prova e profili formali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia	226
2.4.	Incompatibilità dell'art. 19 con l'ordinamento comunitario quanto alla limitazione alla prova documentale: applicabilità parziale o disapplicazione <i>tout court</i> della norma	230
	a) La disapplicazione parziale dell'art. 19 quale conseguenza della considerazione tripartita della norma	231
	b) La disapplicazione <i>tout court</i> dell'art. 19 in virtù della sua considerazione unitaria.	233
	c) La disapplicazione parziale dell'art. 19: una errata interpretazione della giurisprudenza "necessitata" della Corte di Giustizia	234

CAPITOLO VII

I PRINCIPI COSTITUZIONALI VIOLATI DALLA PRECLUSIONE DI RIMBORSO

1.	Considerazioni introduttive	239
2.	Traslazione delle imposte e principio di capacità contributiva	240
	2.1. Un ulteriore mezzo per trasferire l'onere del tributo su terzi, oltre alla espressa previsione legislativa e al fenomeno meramente economico lasciato al libero svolgersi delle forze di mercato: i patti di acollo	240
	2.2. Autonomia negoziale e patti diretti a riversare l'onere impositivo sul contribuente. La vicenda che riaccese il dibattito sulla legittimità dei patti di acollo	242
	2.5. Valorizzazione del collegamento tra art. 2 e art. 53 Cost.: le disposizioni che prevedono la nullità dei patti diretti a trasferire l'onere tributario come esplicazione del dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva.	244
	2.4. Non eccezionalità delle disposizioni che prevedono un divieto di patti d'acollo, in quanto espressione di un principio generale: l'ordinamento esige che a ciascuna imposta corrisponda una precisa capacità contributiva	245
	2.5. Il collegamento tra divieto di patti di acollo dell'imposta e la tendenziale irrilevanza giuridica della traslazione	248
	2.6. La riferibilità dell'art. 53 Cost. esclusivamente ai contribuenti sottoposti dalla legge a vincoli giuridici	250
	2.7. Conclusioni	252
3.	Traslazione delle imposte e parità di trattamento.	254
	3.1. Premessa	254
	3.2. Violazione della parità di trattamento tra contribuenti che ripetono le imposte elencate nell'art. 19 e contribuenti che ripetono altri tipi di imposte	256
	3.5. Disparità di trattamento tra contribuenti rientranti nella disciplina dell'art. 19 (riservata a tributi nazionali) e contribuenti rientranti nella più favorevole disciplina della legge del 1990 (prevista per tributi aventi rilievo comunitario). Un caso di discriminazione a rovescio?	259
	3.4. L'irrazionalità <i>ex art. 3 Cost.</i> derivante dalla impossibilità di scomposizione delle varie componenti che concorrono a formare il prezzo di mercato del prodotto	260
4.	Traslazione delle imposte e diritto ad agire in giudizio.	263
	4.1. L'imposizione anche per il passato della prova esclusivamente documentale quale strumento ostativo all'esercizio del diritto al rimborso	263

4.2. L'impossibilità assoluta dell'adempimento dell'onere probatorio, in quanto non strettamente legato alla natura documentale della prova richiesta	265
5. Art. 19 e violazione dell'art. 11 e di altri principi costituzionali.	267
<i>Indice dei nomi.</i>	271
<i>Indice analitico.</i>	275